



COMUNE DI PRAIA A MARE
(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555
www.comune.praia-a-mare.cs.it - e-mail: compraia@tin.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 04-06-2008

Il presente regolamento, emanato in base all'art. 117, comma 6, della Costituzione integra la disciplina emanata in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 337 in materia di spettacolo viaggiante nel' ambito del Comune di Praia a Mare (CS).

Il Regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 69 e 80 del r.d. 18 giugno 1931 e del d.m. 18 maggio 2007.

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per “professionista abilitato” in base alla definizione fornita all' articolo 1 comma 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007: il soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell' ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, non incardinato nell' azienda del gestore;
- b) per “tecnico abilitato”, in base alla definizione fornita all' articolo 1 comma 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007: il soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali;
- c) per “tecnico abilitato” sulla conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, il tecnico in possesso dei requisiti di cui all' articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 2 Procedimento autorizzatorio

1) L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.u.l.p.s. rilasciata dal dirigente del comune di residenza o dove l' azienda ha sede legale nel caso di società.

L'autorizzazione non deve riportare il numero e la tipologia delle attrazioni in disponibilità dell'impresa.

Il titolo legittima l'esercizio dell'attività e non ha alcuna attinenza con le specifiche attrazioni o attività di cui l'impresa ha la proprietà o il possesso.

2) Al gestore che, ai sensi del d.m. 18 maggio 2007, richiede al comune la registrazione dell'attività, e rilasciata autorizzazione ai sensi dell' articolo 69 per l' attrazione oggetto della richiesta di registrazione.

3) Ai sensi dell'articolo 4 comma 10 del d.m. 18 maggio 2007, il passaggio di proprietà della attrazione comporta la variazione dell'intestazione della autorizzazione registrazione e all'assegnazione del codice.

4) Il passaggio di proprietà dell'attrazione è comprovato da scrittura privata registrata.

5) L'esercizio materiale dell'attività mediante attrazione registrata e per la quale è stata rilasciata autorizzazione ai sensi dell'art. 69 t.u.l.p.s. è subordinata alla produzione della seguente

documentazione

- dichiarazione a firma del titolare legale dell'attività, di conformità e rispondenza delle strutture da installare a quelle previste nel progetto;
- dichiarazione sul buono stato di conservazione e manutenzione delle parti strutturali installate che pertanto garantiscono le stesse caratteristiche di resistenza originarie;
- planimetria generale dell'area, in scala non inferiore 1:1000, indicante l'ubicazione delle strutture, la loro distanza dai fabbricati circostanti, la viabilità esistente, le distanze di sicurezza previste dalla vigente normativa e rete idrica esistente con la relativa caratteristica, in cui si vuole installare l'attrazione in questione, con relativa autorizzazione del proprietario della stessa o, in caso di suolo pubblico, istanza in bollo per l'ottenimento della relativa concessione, questo nel caso in cui la Giunta Comunale non abbia individuato apposite aree. Nel caso di demanio marittimo dovrà essere presentata preventivamente autorizzazione del competente ufficio comunale all'occupazione del suolo demaniale per ogni singolo titolare delle attrazioni.
- relazione tecnica inerente l'eventuale centrale termica (potenzialità, tipo di combustibile. ecc.);
- istanza per la verifica da parte della C.C.V.L.P.S., con relativo versamento in caso di montaggio di più di 3 (tre) attrazioni nella medesima area o piazza, anche da parte di titolari diversi:
' n. 01 marca da bollo da € 14,62;
- indicazione precisa dei giorni in cui si vogliono effettuare gli spettacoli.

6) Eventuali prescrizioni all'esercizio dell'attività o all'utilizzo dell'attrazione fanno riferimento, in base articolo 9 del T.u.l.p.s., all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dal comune di residenza o dove ha sede l'azienda.

7) In ogni caso per ragioni igienico sanitarie e di ordine e sicurezza pubblica non è consentito il pernottamento dei titolari e/o degli addetti alle attrazioni con veicoli, camper, roulotte e/o attendamenti in genere .

8) Prodotta la documentazione richiesta dal presente regolamento, l'esercizio dell'attività mediante attrazione registrata, per la quale è stata rilasciata autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., è soggetta, alla conclusione del procedimento amministrativo, all'apposizione del visto sull'istanza e, se del caso, al rilascio del titolo per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 3 Domanda

1. La domanda per la registrazione, l'assegnazione del codice e la relativa autorizzazione in base all'art. 69 del t.u.l.p.s. è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune di Praia a Mare (CS).

2. Nella domanda sono dichiarati:

a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona richiedente l'autorizzazione e il codice fiscale;

- b) la propria posizione, riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 11 e 92 del t.u.l.p.s.;
- c) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui art. 12 del t.u.l.p.s.
- d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- e) gli estremi del codice identificativo e del comune che ha effettuato la registrazione. denominazione dell'attività, numero codice;
- f) il nominativo dell'eventuale conduttore.

Alla domanda è allegata la documentazione di cui al d.m. 18 maggio 2007 nonché quella prevista dal presente regolamento.

Art. 4 utilizzo dell'attrazione

1. Il gestore che ha ottenuto la registrazione, l'assegnazione del codice identificativo e l'autorizzazione di cui articolo 69 t.u.l.p.s. è autorizzato all'esercizio dell'attività anche se l'attrazione non è ancora stata iscritta al registro di cui all'articolo 4 della legge 337 del 1968.
2. Se l'attrazione è inserita in area dove sono collocate altre 3 (tre) attrazioni è necessaria la verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.u.l.p.s..
3. Nel caso di cui al comma 2, è nominato un referente ai fini degli adempimenti connessi alla verifica dell'agibilità.
4. Gli orari di utilizzo delle attrazioni, non inserite in appositi parchi attrezzati oggetto di verifica della C.C.V.L.P.S., sono: 09.00-13.00 e 17.00-01.00,

Art. 5 attrezzature singole

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento mediante installazione di singole piccole attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è consentito, se individuate, anche al di fuori delle aree appositamente individuate dalla Giunta ai sensi dell' articolo 9 della medesima legge.
2. Nel caso in cui l'installazione delle attrezzature è disposta direttamente dal titolare dell'esercizio commerciale, l'attrazione è considerata allietamento .

Art. 6 Adempimenti a carico del gestore

1. Gli oneri relativi alla fornitura della targa metallica da apporre sull'attrazione sono a carico del gestore.
2. Nel caso di assenza di un telefono fisso nell' area interessata, il gestore deve assicurare il servizio di telefonia mobile.

Art. 7 sanzioni

1. Rimangono ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni.
2. L' inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione all'orario di svolgimento dell'attività di allietamento e delle eventuali disposizioni impartite dagli uffici ai sensi del presente regolamento comporta l' irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00 ai sensi della legge 689 del '1981 e s.m.i., nonché l'immediata revoca all'occupazione del suolo pubblico senza diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate.
3. Qualora sia accertato l'abuso nell'esercizio dell'attività si procede in base all'articolo 10 del t.u.l.p.s. anche senza apposita diffida alla sospensione o al divieto di prosecuzione nell' attività.

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio, entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.